

## REGOLARIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI E LE ALTRE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO ENERGIA”

Si esaminano le principali novità fiscali introdotte dal D.L. n. 131/2023 c.d. “Decreto Energia”

Informativa n. 22/2023

Riferimenti normativi D.L. n. 131 del 29/09/2023 pubblicato in G.U. n. 228 del 29/09/2023; Provvedimento Agenzia Entrate n. 352652 del 3/10/2023.



Il 30/09/2023 è entrato in vigore il c.d. “Decreto Energia”, il quale contiene “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.

Di seguito si fornisce una rassegna delle principali novità introdotte.

### **Lettere di compliance e ravvedimento “speciale” per violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi telematici**

Preliminarmente occorre sottolineare che l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 352652 del 3/10/2023, ha comunicato l’imminente recapito di “lettere di compliance” ai contribuenti, riferite ad eventuali differenze tra l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili (incassi POS) e le transazioni certificate da fatture e corrispettivi telematici trasmessi nel medesimo periodo all’Agenzia delle Entrate.

Infatti, i prestatori di servizi di pagamento (carte credito/debito) sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi degli strumenti messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo delle transazioni giornaliere effettuate.

Tale obbligo ha consentito all’Agenzia delle Entrate di recuperare le informazioni relative alle transazioni giornaliere effettuate dal 1° gennaio 2022 in avanti, per poi, a regime, ottenere una comunicazione mensile delle stesse.

In questo contesto si inserisce il “Decreto Energia”, richiamato tra l’altro dallo stesso provvedimento del 3/10/2023, il quale introduce la facoltà, per i contribuenti che abbiano commesso, nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, di avvalersi del c.d. “ravvedimento speciale” da operarsi entro il 15 dicembre 2023.

Le violazioni che possono essere sanate sono le seguenti:

- mancata, ovvero non tempestiva, memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi;
- memorizzazione, ovvero trasmissione, dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri;
- mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto;
- emissioni di tali documenti per importi inferiori a quelli reali;

non è possibile, invece, regolarizzare le violazioni relative alla documentazione, ovvero registrazione, di operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette ad IVA.

La novità, rispetto al “ravvedimento ordinario”, consiste nel fatto che il ravvedimento “speciale” è esteso anche ai soggetti nei cui confronti sia già stata constatata la violazione (mediante, ad esempio, processo verbale di constatazione), ovvero verrà constatata mediante verbale fino al 31 ottobre 2023, ma che non abbiano già ricevuto l’atto di contestazione (ad esempio avviso di accertamento) alla data di perfezionamento del ravvedimento.

Nel caso di “ravvedimento speciale” l’omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi è sanzionata nella misura del 90% (minima di 500,00 euro per ogni violazione) e può essere ridotta ad 1/8, ovvero 1/7, a seconda che essa si riferisca a violazioni commesse nel 2023, ovvero nel 2022 (ridotta ad un 1/5 in caso di processo verbale di constatazione consegnato entro il 31/10/2023).

Inoltre, sarà necessario sanare:

- l’eventuale infedele dichiarazione IVA, con sanzione al 90% ridotta ad 1/7 se la violazione riguarda il 2022;
- l’eventuale omesso versamento da liquidazione periodica con sanzione del 30% o 15% con riduzione a 1/8 se la violazione riguarda il 2023;
- la sanzione fissa di 500,00 euro (riducibile mediante ravvedimento) per infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche;
- il saldo Irpef/Ires/Irap del periodo di imposta 2022 e il primo acconto Irpef/Ires/Irap del periodo di imposta 2023.

Le violazioni sanate attraverso l’istituto del ravvedimento “speciale” non saranno considerate nel computo delle “quattro violazioni nel quinquennio” che determinano l’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.

### **Prorogata l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 5% sul gas metano**

Viene prevista l'applicazione dell'IVA agevolata al 5% alle somministrazioni di gas metano impiegato nella combustione ad uso civile ed industriale, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi, sia stimati che effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

Per quanto riguarda i consumi stimati, l'aliquota IVA al 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi relativi alle mensilità menzionate.

L'aliquota IVA al 5% si applica, sempre secondo il decreto in oggetto, anche alle:

- forniture di servizi di teleriscaldamento;
- somministrazioni di energia termica generata con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

### **Riforma dei contributi per le imprese "energivore"**

Il decreto "Energia", a decorrere dal 2024, modifica il regime delle agevolazioni riconosciute, sotto forma di contributi, alle imprese ad elevato consumo di energia elettrica, ossia le imprese c.d. "energivore".

L'accesso al nuovo regime è previsto per le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica pari almeno a 1GWh e che, alternativamente:

- operino in un settore ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- operino in un settore a rischio rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- abbiano beneficiato, nel 2022 o nel 2023, delle precedenti agevolazioni per imprese energivore di cui al DM 21/12/2017 rispettandone i requisiti richiesti.

Con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica saranno stabilite le modalità ed i termini per la presentazione della proposta di ammissione del settore, o sottosettore, al novero dei settori a rischio di rilocalizzazione.

Sono escluse dall'agevolazioni le imprese in stato di difficoltà secondo la normativa comunitaria.

Per i soggetti interessati, quindi, l'agevolazione consiste in un contributo a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili. In particolare, i contributi spettanti sono i seguenti:

- per le imprese operanti in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle energie rinnovabili e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell'impresa;
- per le imprese operanti in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle energie rinnovabili e l'1% del valore aggiunto lordo dell'impresa;
- per le imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni per imprese energivore di cui al DM 21/12/2017 nella misura del minor valore:
  - per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle energie rinnovabili di energia e l'1,5% del valore aggiunto dell'impresa;
  - per l'anno 2027, tra il 55% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle energie rinnovabili di energia e l'2,5% del valore aggiunto dell'impresa;
  - per l'anno 2028, tra l'80% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle energie rinnovabili di energia e l'3,5% del valore aggiunto dell'impresa.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, saranno individuati i criteri per il soddisfacimento delle condizioni, l'assolvimento degli obblighi previsti (es. diagnosi energetica) e lo svolgimento dei controlli. In ogni caso, l'efficacia delle nuove disposizioni relative alle imprese energivore è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Cordiali saluti.